

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI**

del 22 giugno 1998

ris. mun. nr. 284

Il Municipio di Besazio, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb) e relative modifiche;

o r d i n a:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II
Orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici

Art. 2

Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche come pure i piano bar devono rimanere aperti almeno otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 1.00, durante almeno cinque giorni per settimana (art. 37 Lespubb).

2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 8 cpv. 2-3 e 17 cpv. 2 della presente ordinanza.

Locali notturni

Art. 3

a) In generale

1. I locali notturni, le discoteche e i piano bar non possono venire aperti prima delle ore 22.00 e devono chiudere alle 04.00.
2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 Lespubbl).
3. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 05.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.

b) Piano bar e Discoteche:

1. I Piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 03.00.
2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00.

c) deroghe

L'apertura entro le 19.00 e le 22.00 e la chiusura tra le 02.00 e le 05.00 non costituiscono deroga

CAPITOLO III

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Notifica

Art. 4

1. Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

**Facoltà del
Municipio**

Art. 5

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso (art. 42 Lespubb).
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO IV

Deroghe

- Definizione**
- Art. 6**
1. La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.
 2. Entro i limiti previsti dell'art. 2, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale (art. 100 Rlespubb), non costituendo deroga.
- Concessione**
- Art. 7**
1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 3), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi (art. 38 cpv. 1 Lespubb).
 2. Conformemente all'art. 38 a cpv. 2 Lespubb, il Sindaco è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.
- Limitazioni**
- Art. 8**
1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non vengono accordate deroghe d'orario oltre le ore 05.00.
 2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
 3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.
- Tasse**
- Art. 9**
- Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:
- Locali notturni:
 - fr. 50.-- per ora;
 - fr. 120.-- per fine settimana (ve, sa, do).
 - Piano bar e discoteche:
 - fr. 40.-- per ora;
 - fr. 100.-- per fine settimana (ve, sa, do).
 - Altri locali:
 - fr. 10.-- per ora di deroga, ogni giorno.

CAPITOLO V

Permessi speciali

Concessione

Art. 10

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di **10 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie (art. 30 e 31 LLespubb).

Presupposti

Art. 11

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesione corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro (art. 93 RLespubb);
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni dell'autorizzazione.
- alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine (art. 91 RLespubb).

Limitazioni

Art. 12

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Tasse

Art. 13

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--. Sono esenti le manifestazioni organizzate dalle società locali, senza fini di lucro.

CAPITOLO VI

Ballo pubblico

Assoggettamento

Art. 14

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

2. E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Limitazioni

Art. 15

Il Municipio può imporre all'organizzatore le disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VII

Apparecchi da gioco e musica

Premessa

Art. 16

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

2. Il gerente é responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Musica

Art. 17

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 16 cpv. 1, é possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.

2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente é possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.

3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale e del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

CAPITOLO VIII

Tasse di cancelleria

Applicazione

Art. 18

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO IX

Sanzioni

Multa

Art. 19

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per

le contravvenzioni (art. 66 Lespubb).

2. Sono punibili:

- il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.

3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 20

Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO X

Rimedi di diritto

Art. 21

In generale

1. Contro le decisioni del Municipio é dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato (art. 71 Lespubb).

2. La decisione del Consiglio di Stato é definitiva.

Art. 22

In particolare

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione (art. 72 Lespubb).

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 23

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. agosto 1998, abrogando ogni e qualsiasi precedente normativa in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
R. Bernasconi

La Segretaria:
E. Conconi Fieni